



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione del 14 febbraio 2019, n. 16/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2019";

VISTO il decreto del 15 gennaio 2019, n. 3/2019, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

VISTA la nota del 28 gennaio 2020 del Sindaco del Comune di Pescara con la quale il sindaco ha avanzato una richiesta di parere alla Sezione per il tramite del CAL;

VISTA la nota del 30 gennaio 2020 del CAL con la quale è stata inoltrata la richiesta di parere del Comune di Pescara;

VISTA l'ordinanza, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione alla Camera di consiglio del 21 febbraio 2020;

UDITO il relatore, Primo Referendario Giovanni GUIDA,

PREMESSO

Il comune di Pescara, dopo aver ricordato – nell'istanza in esame - le funzioni di attuazione del Piano di Ambito Distrettuale dell'Ufficio di Piano dell'ECAD 15 Pescara e dato conto dell'iter amministrativo in essere per l'attribuzione di quota parte delle risorse regionali trasferite ad incentivazione del personale in servizio, ha posto a questa Sezione i seguenti quesiti:

«1. Si chiede se la previsione contenuta nel Piano Sociale Regionale (Parte IV - Il finanziamento del sistema integrato), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n° 70/04 del 09/08/2016 nel punto in cui dispone: "Gli ECAD possono utilizzare una quota annuale non superiore al 5% delle somme destinate ai Piani sociali di ambito distrettuale (precedente punto n. 1) a copertura della spesa da sostenere per l'Ufficio di Piano, organizzato e funzionante secondo le indicazioni e gli standard con le Linee guida regionali ", abbia le caratteristiche per essere ricompresa nella previsione di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 che dispone: "il fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: omissis. ...c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale ..." ?

2. Si chiede, in subordine, se la natura esterna del Finanziamento delle risorse previste nel Piano Sociale Regionale (Parte IV - Il finanziamento del sistema integrato), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n° 70/04 del 09/08/2016, nel punto in cui dispone: "Gli ECAD possono utilizzare una quota annuale non superiore al 5% delle somme destinate ai Piani sociali di ambito distrettuale (precedente punto n.1) a copertura della spesa da sostenere per l'Ufficio di Piano, organizzato e funzionante secondo le indicazioni e gli standard con le Linee guida regionali.", consenta l'alimentazione della parte variabile del fondo salario accessorio per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente definiti nel piano della performance secondo la disposizione del comma 5, lett. b) dell'art 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, stante il principio generale di divieto contenuto al comma

9, lett. a) dell'art. 243-bis, del D.Lgs. 267/2000 che sembra, tuttavia, riferito al divieto di incremento delle risorse variabili del fondo per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario se finanziati dal bilancio?

3. Si chiede, nel caso in cui ad uno dei due quesiti precedenti venga dato un riscontro positivo, se le somme da destinare alle richiamate finalità, alla luce della natura giuridica esterna della fonte di finanziamento (regionale/nazionale), rientrino nel limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.L. 75/2017, ora confluito nell'art. 67, comma 7 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018?»

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato e trasmessa per il tramite del CAL.

1.2. Per quanto attiene al profilo oggettivo, la richiesta in esame appare inammissibile in riferimento a due concorrenti profili.

2. In primo luogo, tutti e tre i quesiti richiedono di fornire un'interpretazione di disposizioni del CCNL Funzioni locali. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, in plurime pronunce, che *"in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull'interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (...) poiché, come più volte specificato, l'interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'ARAN. Al riguardo, le Sezioni riunite si sono pronunciate in sede di nomofilachia con Delibera n. 50/CONTR/2010, con la quale hanno evidenziato che l'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* (Cfr. SS.RR. 2.11.2011 n. 56; Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, 30.10.2015 n. 158; Corte conti, sez. reg. contr. Lombardia 11.9.2015 n. 271; Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte 28.05.2018 n. 63).

3. In secondo luogo, deve ribadirsi come il limite della funzione consultiva fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge, o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali. E' stato, altresì, specificato da parte della costante giurisprudenza delle Sezioni di controllo la necessaria sussistenza dell'ulteriore presupposto della rilevanza generale della questione sollevata con la richiesta di parere. Questo presupposto

determina, in altre parole, che possano essere ricondotte alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Infine, l'esercizio della funzione consultiva da parte di questa Sezione non può interferire con quello di altre funzioni di controllo alla stessa intestate. Come, infine, evidenziato da altra Sezione di questa Corte (Sez. contr. Lombardia n. 267/2016/PAR), quesiti, come quello in esame, non possono, peraltro, formare oggetto di parere, in quanto miranti anche ad ottenere l'avallo preventivo della magistratura contabile in riferimento alla conclusione di specifici atti gestionali che rientrano, nel rispetto delle previsioni applicabili, nella discrezionalità dell'Ente, al fine di evitare commistioni ed ingerenze della Corte dei conti nelle concrete attività amministrative di competenza degli Enti territoriali, incompatibili con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

3.1. Al riguardo non può non evidenziarsi, sulla base degli elementi ricordati nella stessa richiesta di parere, che lo stesso mira ad ottenere una sorta di compartecipazione nel merito di un'attività amministrativa già *in fieri*. Si è, infatti, rappresentato che:

- *“con nota, prot. 13753 inviata alla Regione Abruzzo il 24.01.2019, l'UdP ha comunicato che, per le annualità 2017 e 2018, il 5% le somme assegnate dal piano Sociale Regionale ai Piani sociali di ambito distrettuale sono state previste con ipotesi di destinazione agli incentivi al personale dipendente del Comune impegnato nelle attività di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del Piano Sociale d'Ambito Distrettuale 2016/2018. La Regione Abruzzo, con nota prot. DPFOI 4/00447410 del 14.02.2019, ha confermato anche per l'anno 2019 la destinazione del 5% a copertura della spesa dell'UdP”;*
- *“con nota prot. n. 72170 del 19/04/2019 il Dirigente Settore alle Politiche per il Cittadino e Programmazione Sociale ha chiesto l'inserimento al settore Risorse Umane nel Fondo Risorse Decentrate anno 2019 delle somme relative alle risorse destinate all'attività dell'Ufficio di Piano per le annualità 2017-2018-2019 per un totale di € 156.717,00, come risultante dalla sommatoria degli importi sopra evidenziati”;*
- *“con nota prot. n. 105303 del 17/06/2019 il Dirigente del Settore Risorse Umane ha subordinato la legittimazione dell'erogazione di tali importi a una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Abruzzo, dubitando che la previsione del piano legittimi la collocazione di detti importi tra i compensi previsti da disposizioni di legge di cui alla lett. g), comma 2, dell'art. 68, CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018”.*

4. Conseguentemente, dunque, rientra nella competenza dell'Amministrazione istante applicare le predette disposizioni al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale

attività gestionale. Ogni valutazione in merito alla legittimità e all'opportunità dell'attività amministrativa non può che restare in capo all'ente.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - dichiara inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Pescara, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2020.

Il Magistrato relatore

f.to Giovanni GUIDA

Il Presidente

f.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in segreteria il 24 febbraio 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

f.to Lorella GIAMMARIA